

Proc. n. 35911/2019 V.G.



TRIBUNALE DI TORINO

Sesta Sezione Civile

Il Giudice Designato, dott.ssa Manuela Massino,

letto il ricorso con cui **GRAMEGNA Giulio Maria**, come in atti rappresentato, ha formulato domanda di **liquidazione del patrimonio**, ai sensi dell'art. 14 *ter* legge n. 3/2012;

lette le osservazioni formulate del creditore FAROPPA Carlo;

ritenuta la competenza del Tribunale adito;

rilevato che ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, co 2, lett a) della legge n. 3/2012 e che sussistono i requisiti soggettivi indicati dal comma 2 dell'art. 7 della citata legge;

preso atto della pendenza di sequestro conservativo *ex* art. 316 c.p.p. sui beni del debitore sino all'ammontare della somma di € 204.134,51 per effetto dell'ordinanza del Giudice del Tribunale di Tempio Pausania pronunciata in data 16/10/2019;

ritenuto che tale sequestro non osti all'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, con la quale il debitore chiede la liquidazione di tutti i suoi beni (art. 14 *ter* della legge 3/2012) presenti al momento della domanda e sopravvenuti nei quattro anni successivi alla stessa (art. 14 *undecies* della legge 3/2012), con la conseguenza che, ove il sequestro dovesse decadere in tale arco temporale, i beni che ne sono oggetto ricadranno nella procedura concorsuale in esame;

preso atto che l'organismo di composizione della crisi, **dr. Enrico SORISIO**, ha escluso la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 l.f. e ha attestato la fattibilità della liquidazione del patrimonio, non rilevando l'esistenza di atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;

rilevato che i fatti esposti dal creditore FAROPPA Carlo ed oggetto della pronuncia penale del Tribunale di Torino del 20.2.2018 a carico del debitore (all. 2 Faroppa), pur riprovevoli dal punto di vista della condotta morale e della buona fede contrattuale, non costituiscono atti in frode ai creditori, la cui assenza deve essere valutata dal Giudice ai fini dell'apertura della liquidazione del patrimonio *ex* art. 14 *quinquies* della legge 3/2012, non essendosi concretizzati in atti di disposizione del patrimonio del debitore messi in atto per sottrarre il proprio patrimonio alla funzione di garanzia dei creditori *ex*



art. 2740 c.c., bensì in atti di appropriazione di beni altrui (in tale senso la citata pronuncia penale) a danno di un singolo creditore;

rilevato che sussistono i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14 *quinques* Legge 3/12;

ritenuto che il Liquidatore nominato debba procedere alla liquidazione dei beni immobili e mobili con modalità di vendita che consentano di perseguire il maggior soddisfacimento dei creditori e dunque con procedure competitive o procedure che prevedano idonea pubblicità e invito a manifestazioni di interesse;

ritenuto che le spese di procedura debbano essere contenute: espungendo dalle medesime le voci indicate dall'O.C.C. a titolo di "compenso ad agenzia immobiliare per gestione vendite immobili" risultando l'attività liquidatoria propria del Liquidatore e, ove delegata a soggetto specializzato, il compenso del medesimo da detrarre da quello del Liquidatore (e risultando, in ogni caso, la provvigione dell'agenzia immobiliare di prassi a carico del solo acquirente); parametrando i costi peritali ai valori del "venduto" e non dello "stimato" e secondo i criteri indicati dagli artt. 12 e 13 del D.M. 30.5.2002; conteggiando il compenso del Liquidatore secondo i criteri di calcolo normalmente applicati dalla Sesta Sezione Civile (Circolare 29.6.2017, ovvero massimo sull'attivo e minimo sul passivo, spese forfettarie al 5%), con riduzione del 40%;

ritenuto congruo definire il limite di quanto occorre al mantenimento del ricorrente e del loro nucleo familiare nella somma dal medesimo indicata e concordemente riformulata congiuntamente con l'OCC (si veda la memoria dell'OCC del 6.3.2020);

ritenuto opportuno – ai fini di una certa e migliore liquidazione - che il Liquidatore acquisisca tempestivamente dai comproprietari dei beni immobili del debitore, in luogo delle mere disponibilità alla vendita congiunta limitata nel tempo (sei mesi) e condizionata ad un prezzo base, impegni irrevocabili alla vendita congiuntamente con il comproprietario non condizionati né temporalmente né alla misura di un prezzo di vendita;

riservata ogni valutazione in ordine alla possibile esdebitazione del ricorrente ad eventuale e successivo procedimento ex art. 14 *terdecies* della legge n. 3/2012;

dichiara

aperta la procedura di liquidazione dei beni mobili e immobili di **GRAMEGNA Giulio Maria**;

nomina

liquidatore il **dr. Enrico SORISIO**, con l'incarico di svolgere tutti i compiti di cui all'art. 14 *sexies* L. 3/12

dispone



che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto;

dispone

che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati a cura del Liquidatore, sul sito internet del Tribunale di Torino, nonché trasmessi a cura del Liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

dispone

che, qualora non vi abbia ancora provveduto, il Liquidatore dia notizia all'Agente della riscossione e agli Uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante;

ordina

che il debitore consegni al Liquidatore tutti i beni facenti parte del patrimonio oggetto della liquidazione;

ordina

la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari a cura del Liquidatore (ove il patrimonio comprenda beni mobili o beni immobili registrati).

Si comunichi.

Torino, 17.7.2020

Il Giudice Delegato
(Dr.ssa Manuela Massino)

